



DETERMINAZIONE N. 179/2016

Oggetto: Accredитamento della società ARUBA PEC S.p.A. per le attività di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2 ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 20 (Funzioni), 21 (Organi e statuto), e 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n. 1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., che all'art. 64, comma 2 ter, prevede che "*Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accredитamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.*";

VISTO il DPCM 24 ottobre 2014 recante "*Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.*" pubblicato sulla G.U. Serie Generale



n. 285 del 9 dicembre 2014;

VISTA la determinazione AgID n. 44/2015, con la quale sono stati emanati i regolamenti SPID di cui all'art. 4 commi 2, 3 e 4 del citato DPCM;

VISTA la determinazione AgID n. 84/2015 che ha istituito il Comitato di esperti interni ad AgID per la valutazione delle richieste e della documentazione presentata ai fini dell'accREDITamento di soggetti che intendono svolgere attività di gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2 ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 8 del "*Regolamento recante le modalità per l'accREDITamento e la vigilanza dei gestori dell'identità digitale (articolo 1, comma 1, lettera l), DPCM 24 ottobre 2014*" emanato dall'AgID ai sensi del citato DPCM;

VISTA l'istanza di accREDITamento pervenuta il 21 marzo 2016 con prot. Reg. Gen. AgID n. 10393/2016;

CONSIDERATA l'istanza di integrazione della documentazione prot. Reg. Gen. AgID. nn. 16890/2016 del 20 giugno 2016;

DATO ATTO che, in base all'istruttoria condotta dal "Comitato"- verbale del 12 luglio 2016 - sulla documentazione presentata, la società ARUBA PEC S.p.A. ha comprovato sotto il profilo dell'affidabilità societaria, tecnica e organizzativa il possesso dei requisiti previsti dalle norme, ma non ha dimostrato l'effettiva funzionalità applicativa delle singole componenti tecnologiche nel contesto dell'Architettura tecnologica dello SPID;

VISTO l'art. 10, comma 3, del DPCM 24 ottobre 2014 recante "*accREDITamento dei gestori dell'identità digitale*" e le relative previsioni;

DETERMINA

1. di accogliere la domanda di accREDITamento della società ARUBA PEC S.p.A. ai fini del riconoscimento dello status di "gestore dell'identità digitale";
2. di subordinare la sottoscrizione della Convenzione di cui all'art. 10, comma 2, del DPCM 24 ottobre 2014, al completamento delle fasi di verifica tecnica delle soluzioni, all'emissione del provvedimento di autorizzazione per le soluzioni di autenticazione informatica di cui all'art.



- 6, comma 2, del citato DPCM;
3. di stabilire che gli effetti giuridici ed economici derivanti dal presente provvedimento decorrono dalla data della stipula della Convenzione;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Roma, 14 luglio 2016

Antonio Samaritani